



Prefettura di Catania
Ufficio Territoriale del Governo
Area 2^a

11 MAGGIO 2018

CIRCOLARE N. 21 AMM.

- ALLA QUESTURA
- AL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI
CATANIA
- AI SIGG.RI SINDACI E COMMISSARI STRAORDINARI
DEI COMUNI DI:

CATANIA

**ACIREALE - ACI S. ANTONIO - ADRANO - Belpasso -
Biancavilla - Camporotondo Etneo - Castel di
Iudica - Gravina di Catania - Maletto - Mascalucia -
Mineo - Piedimonte Etneo - Randazzo - Riposto - San
Cono - San Gregorio di Catania - San Pietro
Clarenza - S. Alfio - S. Venerina - Valverde -
Viagrande -**


**OGGETTO: Elezioni Amministrative del 10 giugno 2018 -
Inizio della propaganda elettorale**

Come è noto, dal 30° giorno antecedente quello della votazione e quindi dalla data odierna, venerdì 11 maggio 2018, ha inizio il periodo della propaganda elettorale.

Si trasmette l'unito stralcio della pubblicazione n. 1/bis della regione Siciliana nel quale è richiamata la vigente normativa in materia.

IL FUNZIONARIO AMM.VO
(A. Marletta)

IL DIRIGENTE DELL'AREA 2^a
IL VICE PREFETTO
(M. Salerno)



Ha inizio il periodo in cui:

a) la propaganda elettorale a mezzo di manifesti e scritti murali, stampati murali e giornali murali, è ammessa nei limiti consentiti dalla legge n. 212/1956 (*art. 3, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515*).

b) tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica e ogni altro mezzo di divulgazione, devono indicare il nome del committente responsabile (*art. 3, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515*).

c) è vietata la propaganda elettorale luminosa o figurativa di carattere fisso, ivi compresi i tabelloni, gli striscioni o i drappi, ed ogni forma di propaganda luminosa mobile, il getto di volantini, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili (*art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212*). Per quanto riguarda l'uso di altoparlanti su mezzi mobili, si richiama l'art. 7, comma 2, della Legge 24.04.1975, n. 130.

d) le riunioni ed i comizi elettorali possono svolgersi senza il preventivo avviso al Questore (*art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130*).

